

# Baloise Safe Invest

**Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali**

Tranche 06.2022

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 7

---

Gentile cliente,

**le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Esse contengono infatti le informazioni di base su Baloise Safe Invest. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione (polizza) e nelle rispettive condizioni contrattuali.**

**Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.**

---

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. L'indirizzo web della Basilese Vita SA è [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

## 2. Contraente, persona assicurata e beneficiario

Il contraente è la persona fisica che cerca copertura assicurativa per sé e che, a questo scopo, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese Vita SA.

La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata. Nel caso di Baloise Safe Invest, che funge da previdenza, il contraente e la persona assicurata sono la stessa persona. Inoltre il contratto prevede una sola persona assicurata.

Il beneficiario è la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, che ha diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato.

## 3. Baloise Safe Invest

Baloise Safe Invest è un'assicurazione sulla vita di tipo unit-linked finalizzata sia alla previdenza sia alla protezione finanziaria in caso di decesso e può essere stipulata nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a) oppure della previdenza libera (pilastro 3b).

Baloise Safe Invest combina la prestazione garantita di Credit Suisse Group SA in caso di vita e la prestazione garantita dalla Basilese Vita SA in caso di decesso con la possibilità di partecipare agli sviluppi positivi del Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5% CHF ER R Index.

Baloise Safe Invest coniuga in modo ideale previdenza e agevolazioni fiscali, viene finanziata con un premio unico e ha una durata contrattuale di 10 anni.

## 4. Modulo di sicurezza

Il modulo di sicurezza di Baloise Safe Invest è concepito come assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio. Se vengono rispettati i limiti massimi relativi all'età di entrata e alla somma assicurata, includendo questa copertura assicurativa aggiuntiva, può essere raddoppiata la prestazione minima in caso di decesso per infortunio nel corso della durata contrattuale.

## 5. Diritto di revoca

La proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate dal contraente per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla consegna della polizza. La data di ricevimento della polizza è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

## 6. Regime fiscale

### In generale

Le seguenti informazioni sul regime fiscale applicabile ad assicurazioni sulla vita come Baloise Safe Invest si basano sulle disposizioni di legge vigenti al momento della redazione di questo documento informativo e delle condizioni contrattuali, e valide per le persone con domicilio in Svizzera (ultimo aggiornamento: dicembre 2021). La Basilese Vita SA non risponde della correttezza né della completezza delle seguenti informazioni. Ciò vale in modo particolare per eventuali modifiche alla legislazione fiscale.

### Diritto alla deduzione fiscale del premio unico

Per ogni periodo fiscale, gli indipendenti possono dedurre dal reddito l'importo del premio unico versato nel pilastro 3a a condizione che esso non superi l'importo massimo previsto dalla legge. Se invece il finanziamento è stato effettuato mediante il trasferimento di un avere proveniente da un altro istituto di previdenza del pilastro 3a, non vi è alcun diritto alla deduzione fiscale.

### Imposta sul reddito

Nel pilastro 3a, la prestazione in caso di vita o di decesso viene tassata separatamente dagli altri redditi.

Nella previdenza libera (pilastro 3b) la prestazione in caso di vita o di riscatto è esente dall'imposta sul reddito quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- al momento del pagamento la persona assicurata ha già superato il 60° anno di età;
- il rapporto contrattuale è stato stipulato prima del compimento del 66° anno di età;
- il rapporto contrattuale è durato almeno 5 anni.

La prestazione in caso di decesso nel pilastro 3b è di norma soggetta all'imposta di successione.

### Imposta patrimoniale

Per la durata contrattuale, il valore di riscatto di un'assicurazione di capitale del pilastro 3b è di norma soggetto all'imposta patrimoniale cantonale e comunale. La Confederazione non riscuote tale imposta.

### Tassa di bollo

La Confederazione riscuote una tassa di bollo sulle assicurazioni sulla vita riscattabili del pilastro 3b finanziate con un premio unico, pari al 2,5% dello stesso. Per la tranche 06.2022 di Baloise Safe Invest, la tassa di bollo sarà corrisposta dalla Basilese Vita SA e non graverà sul contraente.

## 7. Premio di risparmio, premio di rischio e premio dei costi

Il premio di un'assicurazione sulla vita di tipo unit-linked è composto da una quota di risparmio, una di rischio e una di costo.

Il premio di risparmio di Baloise Safe Invest viene investito all'inizio del contratto in certificati di Argentum Capital SA. I certificati attribuiti al contratto di assicurazione costituiscono la quota di partecipazione. Il certificato offre una protezione del capitale garantita di Credit Suisse Group SA. Il certificato offre inoltre una partecipazione al Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5% CHF ER R Index.

I premi per il rischio di decesso e i costi vengono prelevati una sola volta all'inizio del contratto in adempimento degli obblighi futuri della Basilese Vita SA.

## 8. Partecipazione all'indice

Tramite la partecipazione all'indice, che costituisce parte integrante del certificato, il contratto di assicurazione partecipa al rendimento del Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5% CHF ER R Index. Se per la durata contrattuale complessiva la performance di questo indice – riferita alla quota di risparmio all'inizio del contratto – supera il capitale protetto, oltre al capitale protetto viene versata una partecipazione all'indice pari a tale eccedenza. Se la performance dell'indice risulta inferiore al capitale protetto, la partecipazione all'indice viene azzerata.

## 9. Inizio del contratto e della copertura assicurativa

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è interessato alla soluzione assicurativa suggerita, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La proposta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà finalizzata alla stipula di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente rimane vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. In caso di necessità di un esame medico, questo vincolo si estende a un periodo di 4 settimane.

La stipula del contratto avviene con l'accettazione della proposta di assicurazione da parte della Basilese Vita SA e la copertura assicurativa inizia da tale momento, salvo diversa indicazione nella polizza.

## 10. Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento il contraente può, nel rispetto delle prescrizioni di legge, costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

Nelle assicurazioni del pilastro 3a, il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

## 11. Obblighi del proponente e degli aventi diritto

### Domande della proposta e domande sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)

Il proponente è tenuto a rispondere alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina solo con la sua accettazione. Ogni modifica dei fatti costitutivi del rischio subentrata in questo periodo intermedio, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere notificata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se il proponente è incerto se dichiarare o meno un fatto costitutivo del rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni del proponente. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall'obbligo di prestazione per i sinistri, se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto costitutivo del rischio ha influito sul verificarsi o sull'entità di tali sinistri. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni stesse, ma anche l'avvio di un procedimento penale.

### Notifica al verificarsi dell'evento assicurato

Gli aventi diritto devono informare tempestivamente la Basilese Vita SA del decesso della persona assicurata e notificare, documentandolo, il loro diritto alla prestazione assicurativa.

### Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA nel pilastro 3b

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA e dei soggetti controllanti.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

### Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- le persone con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/i soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

### Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

## 12. Validità temporale, territoriale e materiale

Per la durata contrattuale complessiva, la copertura assicurativa della persona assicurata vale di norma per ogni attività e in ogni luogo. Le restrizioni generali e individuali della copertura assicurativa sono contenute nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.

### 13. Diritto di disdetta

Il contratto di assicurazione può terminare con una disdetta. In particolare, le possibilità di disdetta del contratto di assicurazione sono le seguenti:

Chi effettua la disdetta	Motivo della disdetta	Momento della disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale (art. 3 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
	Risoluzione anticipata del contratto (riscatto)	Trascorso il primo anno assicurativo	Alla ricezione della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (art. 40 LCA)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione in caso di modifica del domicilio fiscale / dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense / dello status FATCA (R13) nel pilastro 3b	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

### 14. Premio

Il premio è il contributo che il contraente è tenuto a pagare per la copertura assicurativa concessa. Il premio di un'assicurazione sulla vita di tipo unit-linked è composto da una quota di risparmio, una di rischio e una di costo. La quota di risparmio è finalizzata alla previdenza, mentre la quota di rischio serve ad assicurare il rischio di decesso. Le informazioni riguardanti l'importo e la scadenza del premio sono contenute nell'offerta, nella proposta di assicurazione, nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.

Il premio necessario per finanziare l'assicurazione Baloise Safe Invest per la durata contrattuale complessiva è pagato in un'unica soluzione all'inizio del contratto.

### 15. Conseguenze in caso di mora nel pagamento del premio

Se il pagamento del premio unico non avviene entro il termine stabilito, questo può compromettere la stipula del contratto di assicurazione.

### 16. Riscatto

Dopo il pagamento del premio unico, il contraente può richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale dell'assicurazione Baloise Safe Invest. In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate subiscono una riduzione.

Le regole in base alle quali viene calcolato il valore di riscatto del singolo contratto di assicurazione sono riportate nelle condizioni contrattuali (S13). A titolo esemplificativo, nell'offerta è indicato l'andamento del valore di riscatto per un rendimento non garantito.

### 17. Prestito

Nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b), la Basilese Vita SA può concedere un prestito al contraente. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

### 18. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali.

In particolare, il contratto di assicurazione termina:

- se si verifica l'evento assicurato;
- se scade la durata contrattuale prevista;
- se viene revocata la proposta di assicurazione;
- se si verificano gli effetti della diffida in caso di mora nel pagamento del premio;
- in caso di riscatto;
- in caso di disdetta.

### 19. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

#### Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad esempio uffici, assicuratori precedenti).

#### Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio, prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad esempio pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

#### Consenso

ché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. altri assicuratori, medici). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing.

### Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto

Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nel relativo avvio e nella liquidazione del sinistro (ad esempio, assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad esempio, uffici o liquidatori di sinistri).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti per legge (ad esempio autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

### Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

### Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: [www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Vita SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
Telefono: 00800 24 800 800  
[reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

## 20. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari;
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto;
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche;
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento;
- gli obblighi di documentazione.

## 21. Reclami

In caso di reclami rivolgersi a:

Basilese Vita SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
Telefono: 00800 24 800 800  
[reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

# Condizioni contrattuali

## Condizioni contrattuali particolari per Baloise Safe Invest

### SI1

#### Prestazione in caso di vita

Se la persona assicurata è in vita al termine del contratto, ha diritto al valore della quota di partecipazione. Il certificato offre una protezione del capitale garantito di Credit Suisse Group SA. Il certificato offre inoltre una partecipazione al Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5% CHF ER R Index (vedasi SI5).

Il contraente si assume il rischio di insolvenza di Credit Suisse Group SA.

### SI2

#### Prestazione in caso di decesso

Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, i beneficiari hanno diritto al valore della quota di partecipazione, o almeno al capitale di decesso indicato nel contratto di assicurazione e garantito dalla Basilese Vita SA.

### SI3

#### Valore di riscatto

Il valore di riscatto corrisponde al valore della quota di partecipazione più le riserve di rischio e di costo non ancora utilizzate al momento del riscatto.

Nel corso della durata contrattuale possono verificarsi notevoli fluttuazioni del valore della quota di partecipazione che dipende da diversi fattori, ad esempio l'andamento dell'indice di riferimento e dei tassi d'interesse, la durata rimanente e la volatilità.

### SI4

#### Basi di calcolo

Mortalità generale, desunta dalla tavola EKM/F 2022, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2011–2015. Il tasso d'interesse tecnico per le riserve di rischio e di costo è dello 0%.

### SI5

#### Partecipazione all'indice

La partecipazione all'indice costituisce parte integrante del certificato. La partecipazione si verifica quando, riferita alla quota di risparmio all'inizio del contratto, la performance del Credit Suisse Dynamic Risk Allocation 5% CHF ER R Index supera il capitale protetto per la durata contrattuale complessiva. In tal caso, oltre al capitale protetto viene versata una partecipazione all'indice pari a tale eccedenza. Se la performance dell'indice risulta inferiore al capitale protetto, la partecipazione all'indice viene azzerata.

### SI6

#### Quotazioni di borsa determinanti per il certificato

Per l'investimento del premio di risparmio si applica il prezzo di emissione del certificato.

Per l'erogazione delle prestazioni in caso di vita o di decesso e in caso di riscatto del contratto vale quanto segue.

- In caso di vita si applica l'ultimo corso prima del rimborso del certificato.
- In caso di decesso o in caso di riscatto del contratto si applica una quotazione rilevata nei 5 giorni di borsa aperta successivi alla ricezione della comunicazione di decesso o della richiesta di riscatto, a condizione che nella richiesta di riscatto non sia prevista una data di riscatto posteriore.

Se una data determinante coincide con un giorno di chiusura della borsa, si applica la quotazione del giorno di borsa precedente.

## Condizioni contrattuali particolari per il modulo di sicurezza

Il modulo di sicurezza sotto forma di assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio è compreso se questo è indicato sul contratto di assicurazione (polizza).

### SB1

#### Prestazione in caso di decesso

Il diritto all'ulteriore capitale di decesso sussiste quando la persona assicurata subisce involontariamente e improvvisamente un danno fisico causato da un fattore esterno straordinario e a causa del quale, nel corso della durata contrattuale, la stessa persona assicurata decede entro 2 anni dall'infortunio.

Non sussiste alcun diritto alla prestazione in caso di infortuni subiti durante la partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

### SB2

#### Valore di riscatto

L'assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio non può essere riscattata.

### SB3

#### Partecipazione alle eccedenze

Le ipotesi caute della Basilese Vita SA in merito all'andamento dei costi e dei rischi assicurati possono comportare eccedenze di rischio o di costo, a cui partecipano i contraenti.

L'entità della partecipazione alle eccedenze non è prevedibile e la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato su di essa. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita.

Eventuali quote di eccedenza vengono attribuite all'inizio dell'anno contrattuale e utilizzate per aumentare la prestazione in caso di decesso.

## Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a)

### V1

#### Diritto applicabile

Nel pilastro 3a trovano applicazione la Legge sul contratto di assicurazione (LCA) e l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

### V2

#### Imposte

Se al termine della durata contrattuale concordata il contraente non ha ancora raggiunto l'età di riscossione minima per le prestazioni del pilastro 3a, che precede di 5 anni l'età ordinaria di pensionamento AVS, egli è tenuto a versare in modo fiscalmente neutrale l'intera prestazione in

caso di vita derivante da Baloise Safe Invest in un'altra forma di previdenza riconosciuta. Non è consentito prorogare il contratto stesso.

Se il contratto di assicurazione supera l'età ordinaria di pensionamento AVS, il contraente deve dimostrare all'autorità fiscale di competenza di avere/aver avuto un'attività lucrativa per la durata di detto periodo. La Basilese Vita SA non è responsabile delle questioni fiscali del contraente relative ai contratti che superano l'età ordinaria di pensionamento.

### V3

#### Designazione dei beneficiari

I beneficiari sono stabiliti in modo perentorio nell'art. 2 OPP 3.

In caso di vita, il contraente è il beneficiario.

In caso di decesso di quest'ultimo, le persone indicate nell'ordine seguente:

1. il coniuge o partner registrato; in loro mancanza
2. i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro mancanza
3. i genitori; in loro mancanza
4. fratelli e sorelle; in loro mancanza
5. gli altri eredi.

Il contraente può designare una o più persone tra i beneficiari indicati al punto 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

Il contraente ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari indicati dal punto 3 al punto 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

### V4

#### Riscatto e conclusione anticipata

##### Riscatto

Il riscatto è consentito a condizione che siano soddisfatti i presupposti dell'art. 3 e dell'art. 3a OPP 3. Negli ultimi 5 anni prima dell'età di pensionamento AVS, il riscatto è possibile in qualsiasi momento. Negli anni precedenti, questo è possibile solo se

- il contraente beneficia di un'intera rendita d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- il contraente utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte oppure lo impiega per un'altra forma di riconosciuta previdenza;
- il contraente pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- il contraente utilizza la prestazione per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso personale, per l'acquisizione di partecipazioni ad un'abitazione di proprietà ad uso personale o per la restituzione di mutui ipotecari;
- l'istituto di previdenza è tenuto, secondo l'art. 5 della Legge federale sul libero passaggio, al pagamento in contanti. Questo avviene se il contraente lascia definitivamente la Svizzera o avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria.

##### Conclusione anticipata

Se il contraente cessa l'attività lucrativa dopo aver compiuto l'età ordinaria di pensionamento AVS, il contratto termina indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita. L'importo del pagamento corrisponde al valore di riscatto valido in quel momento.

### V5

#### Costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

### V6

#### Prestito

Nel pilastro 3a non è previsto alcun prestito.

---

## Condizioni di base

---

Le condizioni contrattuali particolari previste per Baloise Safe Invest hanno priorità sulle condizioni di base. Se nelle condizioni contrattuali particolari mancano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni generali contenute nelle condizioni di base.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente solo la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. La rispettiva dichiarazione di volontà può essere validamente trasmessa tramite canali elettronici come prova per testo non firmata dal mittente, ma che deve sempre essere tuttavia comprovata dal mittente stesso, come ad esempio lettera senza firma originale, fax o e-mail.

### R1

#### Inizio del contratto e della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione si ritiene stipulato con la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta. La copertura assicurativa inizia a partire dalla data di tale comunicazione, salvo diversa indicazione nella polizza. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta di assicurazione e la sua accettazione, oppure prima della data d'inizio indicata nella polizza, sono esclusi dalla copertura assicurativa.

### R2

#### Scadenza del premio

Il premio unico scade alla data indicata nella conferma di ricezione della proposta o nella polizza.

Non sussiste alcun diritto a percepire interessi per il periodo che va dalla ricezione del premio unico all'inizio dell'assicurazione.

### R3

#### Riscatto

Dopo il pagamento del premio unico, il riscatto è possibile in qualsiasi momento, per intero o in parte. In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate vengono ridotte proporzionalmente. Vengono dedotti dal valore di riscatto gli interessi di mora, le spese di diffida e i crediti legati al prestito, compresi gli interessi.



R4

**Obbligo d'informare in caso di decesso**

Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente alla Basilese Vita SA. Oltre alla polizza, occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico dettagliato.

R5

**Giustificazione del diritto**

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre presentare, ad esempio, i seguenti documenti:

- certificati medici;
- questionari della Basilese Vita SA;
- certificato di domicilio;
- atto ufficiale di morte;
- certificato ereditario.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

R6

**Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di adempimento**

La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall'invio, da parte dell'avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustificazione del suo diritto. Luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo di adempimento è la sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R7

**Riduzione della prestazione**

La Basilese Vita SA rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa quando l'evento assicurato è stato provocato per negligenza grave. Le prestazioni a favore di un beneficiario vengono ridotte o rifiutate, se questi ha provocato intenzionalmente l'evento assicurato.

R8

**Suicidio**

In caso di suicidio entro 3 anni dall'inizio dell'assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica.

R9

**Designazione dei beneficiari**

Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari:

- **In caso di vita**  
il contraente
- **In caso di decesso**
  1. il coniuge o partner registrato;
  2. in loro mancanza, i figli;
  3. in loro mancanza, i genitori;
  4. in loro mancanza, gli altri eredi del contraente.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qualsiasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o modificare l'attuale designazione dei beneficiari a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione dei beneficiari diventa irrevocabile con la rinuncia scritta al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza al beneficiario.

R10

**Costituzione in pegno e cessione**

In qualsiasi momento il contraente può, nel rispetto delle prescrizioni di legge, costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

R11

**Prestito**

Nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b), la Basilese Vita SA può concedere un prestito al contraente. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

R12

**Prestazioni pecuniarie**

L'erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento su un conto bancario o postale.

R13

**Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA nel pilastro 3b****Obbligo di notifica**

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA e dei soggetti controllanti. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

**Obbligo di collaborazione**

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

**Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione**

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

**Notifica alle autorità fiscali**

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

**Soggetto giuridico**

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

### Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

**R14**

### Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

**R15**

### Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni

Sono ritenuti giuridicamente validi gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza abituale fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il contraente è tenuto a indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo a una succursale della Basilese o alla sede centrale a Basilea.

Anche eventuali modifiche d'indirizzo o del nominativo devono essere comunicate tempestivamente alla Basilese Vita SA.

Se il contraente, la persona assicurata o il beneficiario è soggetto all'obbligo fiscale all'estero, la polizza assicurativa deve essere dichiarata anche all'autorità estera di competenza. La Basilese Vita SA informa che, su disposizione delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, essa può trasmettere dati all'autorità svizzera di competenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi sulla doppia imposizione.

**R16**

### Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

**R17**

### Basi legali

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

### Basilese Vita SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**R18**

### Foro competente

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il domicilio del contraente o dell'avente diritto si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

**R19**

### Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra

Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall'autorità svizzera di vigilanza.

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del paese – senza che, nell'uno e nell'altro caso, intervengano operazioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. È irrilevante che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra o che si trovi in Svizzera o all'estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurative scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L'entità della prestazione differita e il tasso d'interesse a essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L'importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite di sopravvivenza, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica al giorno del decesso, per un importo massimo pari a quello delle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Inoltre, sono espressamente fatte salve le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione a una guerra, in particolare quelle che riguardano il riscatto dell'assicurazione.